

Oggetto: Relazione acustica con eventuale richiesta della variazione della classificazione acustica dell'area oggetto della variante.

Il sottoscritto Prof. Arch. Moreno Daini, nella sua qualità di tecnico progettista incaricato dalla COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA, iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa, con il n. 67;

vista la specifica richiesta dell'Unione Romagna Faentina di una *“relazione acustica con eventuale richiesta della variazione della classificazione acustica dell'area oggetto della variante”*;

visto l'Art. 2 della Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” si definisce inquinamento acustico:

- a) *“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”*.
- b) [...]
- c) *sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;” [...]*.

considerato che tutto deriva, nell'ordine, dall'applicazione del D.Lgs n. 285/1992; dal DPR n. 495/1992 nonché dall'art. 11.6 del PTCP della Provincia di Ravenna. Quest'ultimo riferimento è necessario principalmente per la mancata presenza, in quest'area di sorgenti di rumore e neppure fasce di rispetto specifiche.

Del resto la stessa **Tavola 3** (ZONIZZAZIONE ACUSTICA - **Fig. 1.**), del vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale di Faenza, inserisce l'intera area, allo stato attuale, in classe **V - Aree prevalentemente produttive**.

Questo significa che l'intervento in esame sarà interamente interessato dagli ambiti prevalentemente produttivi di Classe V e, comunque, nel rispetto di quanto previsto con limiti massimi assoluti d'immissione sonora

pari a Ld 70dBA - Ln 60dBA) [rispettivamente: tempo di riferimento diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00)].




Fig. 1. Estratto **Tavola 3** - Zonizzazione acustica, e legenda con area d'intervento.

La realizzazione dell'intervento previsto dal Procedimento Unico è pertanto stimabile congruo con quanto richiesto e rappresentato dalla classificazione acustica comunale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della DGR 673/2044, punto 7:

“In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione”

DICHIARA

che l'intervento, per le attenzioni e le azioni progettuali adottate concorre non solo a rendere trascurabili i nuovi contributi legati all'intervento ma a introdurre degli elementi di ulteriore qualità acustica dal momento che i mezzi non circoleranno più sulle strade periferiche ma solo all'interno dell'area produttiva.

Inoltre, considerata la classificazione acustica di cui alla citata **Tavola 3 (Fig. 1)** che individua l'intera area (compresa quella che il RUE definisce assoggettata a POC, e oggetto del Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017, **DIMOSTRA** la non necessità di variare la classificazione acustica.

Per quanto di competenza

Prof. Arch. Moreno Daini

Faenza, 23 novembre 2023